

N.RG 3948 / 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Cagliari
Sezione 01 -

La Giudice di pace, dott.ssa. Maria Paola Morittu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N° 3948/24 del R.G.A.C del 2024, promossa da

██ (C.F. ██████████ e P. IVA ██████████), con sede legale in ██████████, Via ██████████ n. ██████████ – CAP ██████████ in persona del suo Procuratore Speciale ██████████ giusta procura depositata il ██████████ dal Notaio ██████████ di ██████████ rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Giacobbe (C.F. GCBLCU77L11F158H) e Massimiliano Cirillo (C.F. CRLMSM93P06A662A), entrambi del Foro di Roma, in forza di procura rilasciata su foglio separato ma da intendersi ivi apposta in calce, elettivamente domiciliata presso la PEC dell'Avv. Luca Giacobbe (giacobbe@pec.sglaw.it) presente nel pubblico registro ReGIndE, con studio in Roma Via Po, n. 10 – CAP 00198 (RM). Con comunicazioni, riferite al presente procedimento, da inviare alla PEC giacobbe@pec.sglaw.it ;

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA, in persona del Direttore pro tempore;

RESISTENTE

All'udienza del 27.02.2025 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse del Ricorrente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

NEL MERITO

- 1) dichiarare la nullità dell'Ordinanza Ingunzione Prot. N. 0001357 del 03.06.2024 emanata dall'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna e ritualmente notificata in data 03.06.2024;
- 2) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- 3) nel caso di opinato rigetto, si chiede l'applicazione del minimo edittale;

IN OGNI CASO

- 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.

Nell'interesse del Resistente:

“questa Agenzia chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia: - rigettare il ricorso in ogni sua parte e confermare l'Ordinanza Ingunzione impugnata; - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanzaingunzione, in quanto palesemente infondata;

- condannare la parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia opposta, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa del presente giudizio”.

CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso tempestivamente depositato [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 0001357 del 03.06.2024, emessa dall'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna a seguito della violazione di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 istituito e disciplinato a decorrere dal 1° gennaio 2011 con Decreto Ministeriale del 9/9/2011 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla mancata iscrizione all'elenco RIES, che costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento. In particolare, in occasione di una visita ispettiva, i funzionari dell'Agenzia avevano rilevato il collegamento degli apparecchi a un punto di accesso con codice di ubicazione EA060195339C, facente capo all'esercizio “[REDACTED]”, della società [REDACTED] iscritta al Ries, nonché la mancata iscrizione per l'anno 2022 nell'Elenco Ries dell'esercizio commerciale [REDACTED], subentrata alla [REDACTED]

Alla ricorrente, pertanto, quale Concessionario, veniva contestata la violazione di cui sopra per avere intrattenuto rapporti con soggetti che, pur non iscritti all'Elenco Soggetti di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220/2010, hanno installato e consentito l'uso, in luogo aperto al pubblico, di apparecchi da divertimento e intrattenimento, riconducibili a quelli descritti nel comma 6 lettera a) art. 110 TULPS..

La [REDACTED], nel proporre ricorso, ha eccepito che non corrisponde al vero il fatto che la stessa, in qualità di Concessionario, avesse stipulato un contratto con un esercente non iscritto nell'Albo RIES, dichiarando di avere intrapreso rapporti contrattuali con un soggetto

regolarmente iscritto all'Albo RIES per l'anno 2022, denominato [REDACTED] e censito al n. EA0601953339C, presso l'esercizio commerciale, sito in [REDACTED] ([REDACTED]), Via [REDACTED] [REDACTED], come risulta dai dati inseriti nel contratto sottoscritto con il suddetto esercente (allegato 2).

Dopo l'iniziale avvio pienamente conforme ai dettati normativi, tuttavia, nei medesimi locali, alla [REDACTED] era subentrata la [REDACTED], senza informare in alcun modo l'odierna ricorrente la quale è venuta a conoscenza di tale subentro soltanto in data 31.05.2023, a seguito di notifica dell'atto di contestazione da parte di ADM Sardegna.

Tanto premesso la ricorrente, come motivi di opposizione, ha rilevato: 1) l'estraneità del Concessionario in ordine alla violazione contestata, nonché l'iscrizione dell'Esercente nell'Albo RIES nell'anno 2022; 2) la diligenza e tempestività della propria condotta; 3) il difetto di sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Concessionario a causa della presenza della buona fede.

La Giudice di Pace, ricorrendo i presupposti di legge, ha sospeso il provvedimento impugnato, disponendo la comparizione delle parti e ordinando all'Amministrazione opposta di depositare in Cancelleria copia degli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione oggetto del ricorso.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio, ha provveduto al tempestivo deposito della richiesta documentazione e confermando la legittimità del provvedimento opposto ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 27.02.2025 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta a decisione con contestuale lettura del dispositivo.

L'opposizione è fondata e dunque deve essere accolta.

L'art. 3, primo comma, della L. 689/91, infatti, stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, mentre il secondo comma precisa che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.

Secondo giurisprudenza univoca e costante, invero, “in materia contravvenzionale è configurabile la buona fede ove la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza incensurabile della legge, ma da un elemento positivo, cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità”, (Cass. Sez. III, 3 marzo 1992, n. 2336).

Più di recente la stessa Corte ha precisato che “l'esimente della buona fede applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla Legge 689/1981 rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni solo quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e ritenersi che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge onde nessun rimprovero possa essergli mosso”, Corte di Cassazione, sentenza del 06.04.2011, n. 7885; nello stesso senso Corte di cassazione Sezione VI civile, Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 285.

Dalla documentazione in atti emerge che in data 20.10.2021, [REDACTED] e [REDACTED] - “Gestore” - sottoscrivevano il Contratto “Concessionario – Gestore per il conferimento dell'incarico delle attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), T.U.L.P.S., collegati alla rete telematica”, (Allegato 1 di parte ricorrente). L'art. 4.2 lett. c) di tale contratto prevede l'obbligo in capo al Gestore medesimo di informare immediatamente il Concessionario nei casi di cambio di

titolarità e/o subentro/cessione/acquisto ed all'iscrizione da parte del subentrante/cessionario/acquirente da parte di ciascuno degli Esercenti presso cui sono installati Apparecchi i cui nulla osta sono intestate al Concessionario. In data 14.02.2023 la ricorrente aveva stipulato un contratto con l'esercente [REDACTED], regolarmente iscritto all'Albo RIES, fatto non contestato. Successivamente, nei medesimi locali, alla [REDACTED] era subentrata la [REDACTED] priva dei requisiti di legge in quanto non iscritta all'Albo RIES, senza che il Gestore o l'Esercente informassero in alcun modo la ricorrente. Quest'ultima, infatti, era giunta a conoscenza delle circostanze descritte solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione della presente violazione amministrativa in quanto, come si è visto, il Gestore e l'Esercente non avevano ottemperato agli obblighi di comunicazione cui erano tenuti.

Ai fine della mancata responsabilità della ricorrente, infine, assume rilevanza il breve lasso di tempo, appena tre mesi, intercorso tra la stipula del contratto con soggetto in possesso dei requisiti di legge e la contestazione della presente violazione.

Alla luce di quanto precede si ritiene che le circostanze sopra indicate fossero certamente idonee a ingenerare nella ricorrente la convinzione di avere posto in essere tutte le attività normativamente previste. Tale conclusione risulta confermata anche da un provvedimento emesso dalla stessa ADM la quale, in un caso analogo a quello di specie - relativo alla mancata iscrizione di un esercizio all'albo dei terzi incaricati - ha archiviato per il Concessionario la medesima contestazione, ritenendo che non sussistessero elementi sufficienti per dimostrare una responsabilità dello stesso "in relazione alle violazioni contestate, per la mancata conoscenza dei fatti che hanno portato all'irregolarità (avvenuto cambio di gestione) non derivante da una negligenza del concessionario [REDACTED]". L'amministrazione ha infatti riconosciuto "la buona fede del Concessionario, il quale non era a conoscenza dell'avvenuto cambio di gestione,

in quanto non informato né dal gestore degli apparecchi [...] né dall'esercente [...]", (Allegato 12 di parte resistente).

Per le motivazioni esposte, si ritiene sussista l'esimente della buona fede del ricorrente in merito al comportamento contestato.

La [REDACTED] infatti, ha svolto tutte le attività richieste dalla legge per evitare le sanzioni previste ed è stata indotta in errore scusabile dalle circostanze descritte.

Il provvedimento opposto, pertanto, essendo illegittimo, deve essere annullato.

Poiché il provvedimento impugnato è stato annullato per cause indipendenti dall'operato dell'amministrazione resistente, dispone la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

- Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] avverso l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 0001357 del 03.06.2024, emessa dall'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna e annulla il predetto provvedimento.

- Dispone la compensazione delle spese legali.

Cagliari, lì, 27.02.2025

IL CANCELLIERE

LA GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Maria Paola Morittu)